

**ORDINANZA n. 4/2023**

**PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE PER INCIDENTE AEREO (PEA)  
DELL'AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI**

Il Dirigente dell'ENAC responsabile della Direzione Aeroportuale di Bergamo, territorialmente competente per l'aeroporto di Brescia-Montichiari

- VISTI** gli articoli 687, 690, 705, 718, 726, 727, 728, 729, 1174, 1175, 1231 e 1235 del "Codice della navigazione" (C.d.N.) approvato con r. d. del 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la Direttiva 94/56/CE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i Regolamenti (CE) 1321/2007 e (CE) 1330/2007 della Commissione;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) 2111/2005, (CE) 1008/2008, (UE) 996/2010, (UE) 376/2014 e le Direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ed abroga i Regolamenti (CE) 552/2004 e (CE) 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento (CEE) 3922/91 del Consiglio;
- VISTO** il d. lgs. 25 luglio 1997, n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA** la legge 9 novembre 2004, n. 265 di conversione, con modificazioni, del d. l. 8 settembre 2004, n. 237, recante



interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato n. 5946/2013 e n. 661/2015;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile del 27 gennaio 2012, adottata per introdurre modifiche alla direttiva 2 maggio 2006, recante: «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze» e, nello specifico, al fine di dare attuazione all'art. 21 del Regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;

VISTA la Convenzione di durata quarantennale stipulata in data 23 giugno 2010 tra ENAC e Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. (di seguito *breviter* "il Gestore"), per la gestione dell'aeroporto di Brescia-Montichiari;

VISTO il Regolamento ENAC "Segnalazione immediata incidente aereo, inconveniente aereo grave o disservizio aeroportuale grave" (ed.1 del 22/12/2021);

VISTA la Circolare ENAC GEN 05A del 17/10/2018 "Piano di assistenza alle vittime di incidenti aerei e loro familiari";

VISTA il provvedimento prot. ENAC-TNE-07/11/2022-0138054-P con cui la Direzione Operazioni Nord-Est dell'ENAC ha approvato la sezione 19 del Manuale di Aeroporto che contiene Piano di Emergenza Aeroportuale ed. 3 rev. 0;

VISTI i lavori dell'Aerodrome Emergency Committee (AEC) tenutosi il 10/08/2023 durante il quale sono state approvate le modifiche alla bozza del "Piano di Emergenza Aeroportuale" (ed. 3, rev. 0), come riportato nel verbale della predetta riunione, trasmesso in data 24/08/2023 (rif. ENAC-PROT-24/08/2023-0110063-A) cui è allegata anche la risultante formulazione del Piano (con allegati) ai fini della relativa adozione con ordinanza da parte della competente Direzione Aeroportuale ENAC;

VISTA la proposta di approvazione del Piano di Emergenza Aeroportuale trasmessa dal Gestore (rif. ENAC-PROT-24/08/2023-0110063-A) alla Direzione Aeroportuale Bergamo;



CONSIDERATO che nell'ambito delle procedure di emergenza, il Gestore Aeroportuale mette a disposizione dei soccorsi le risorse organizzative, le infrastrutture e i mezzi di sua competenza;

RITENUTO necessario aggiornare il "Piano di Emergenza Aeronautica" (ed. 2, rev. 0 del 19/12/2011) dell'Aeroporto di Brescia-Montichiari adottato con Ordinanza ENAC n. 3/2011 del 21 dicembre 2011, rispetto alle prescrizioni normative medio tempore intervenute, nonché in ragione della conclusione dei lavori infrastrutturali di "Conversione di parte del terminal passeggeri in magazzino cargo;

## ORDINA

### Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Con la presente ordinanza è adottato il "Piano di Emergenza Aeronautica" dell'Aeroporto di Brescia-Montichiari (PEA, ed. 3, rev. 0) che, unitamente agli allegati riportati in calce, ne forma parte integrante.

Il PEA disciplina la gestione degli stati di allarme, emergenza ed incidente aeronautico relativi al traffico aereo dell'Aeroporto di Brescia-Montichiari per gli eventi che si verifichino all'interno del sedime aeroportuale.

Ove l'evento si verifichi nelle immediate vicinanze dell'Aeroporto ad aeromobili previsti in atterraggio, en-route o in decollo da e per lo scalo di Brescia-Montichiari, il Gestore, in coordinamento con ENAC, valuta l'eventuale attivazione del PEA per la parte che riguarda l'assistenza alle vittime di incidenti aerei e loro familiari.

### Art. 2 – Enti/Operatori aeronautici coinvolti

Il Gestore, gli Enti e gli Operatori ai quali sono affidati compiti e funzioni previste dalle procedure adottate con la presente Ordinanza, adottano ogni atto necessario per l'organizzazione interna, il coordinamento, l'addestramento e l'aggiornamento periodico del proprio personale, al fine di attuare le procedure contenute nel Piano di Emergenza Aeronautica.

Il Gestore, gli Enti e gli Operatori ai quali sono affidati compiti e funzioni previste dalle procedure adottate con la presente Ordinanza garantiscono che il proprio personale sia a conoscenza del contenuto del Piano di Emergenza Aeronautica, completo degli allegati.

### Art. 3 – Rispetto dell'Ordinanza

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.



L'inosservanza della presente Ordinanza, se il fatto non costituisce reato, è punita ai sensi dell'art. 1174 cod. nav.

I contravventori saranno, inoltre, ritenuti responsabili per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni.

Art. 4 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 00.01 del giorno 12 ottobre 2023 ed abroga le precedenti disposizioni in materia, in particolare l'Ordinanza ENAC dell'allora Direzione Aeroportuale Bergamo (con Brescia) n. 3/2011.

Bergamo-Orio al Serio, 06 ottobre 2023

Il Direttore  
Dott.ssa Roberta Carli  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)